

ESENTE



20398/2018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIA ACIERNO - Presidente -
Dott. MAURO DI MARZIO - Rel. Consigliere -
Dott. GIULIA IOFRIDA - Consigliere -
Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. EDUARDO CAMPESE - Consigliere -

Oggetto

SEPARAZIONE
DIVORZIO

Ud. 08/09/2020 - CC

R.G.N. 20398/2018

Cau. 289
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 20398-2018 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis) , che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato
(omissis) ;

C.O

- ricorrente -

contro

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis) , rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis)
(omissis) ;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 141/2017 della CORTE D'APPELLO di
GENOVA, depositata il 29/12/2017;

CASI
20

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.

RITENUTO CHE

1. — (omissis) ricorre per due mezzi, nei confronti di (omissis) , contro la sentenza del 29 dicembre 2017 con cui la Corte d'appello di Genova ha parzialmente accolto il suo appello, riducendo la misura dell'assegno in favore della (omissis) da € 400 a € 300 mensili, avverso sentenza del locale Tribunale che, pronunciato lo scioglimento del matrimonio in precedenza celebrato tra i due, aveva assegnato la casa familiare ad esso (omissis), ponendo a suo carico il mantenimento del figlio (omissis) e l'assegno nella misura detta a favore dell'ex coniuge.



2. — (omissis) resiste con controricorso.

CONSIDERATO CHE

3. — Il primo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Esso attiene all'omesso esame del giudice in ordine al fatto che la (omissis) avrebbe piena capacità lavorativa e, nonostante ciò, si sarebbe sempre resa indisponibile su base volontaria a reperire tale attività, trasferendo il centro dei propri interessi in Francia quando ancora, in corso di separazione, aveva l'assegnazione della casa coniugale, non presentandosi al centro per l'impiego e rifiutando di svolgere colloqui lavorativi presso posti di lavoro ((omissis)). Conseguente esclusione dal diritto all'assegno divorzile e, per converso, sussistenza in capo alla stesso di un obbligo alla contribuzione al mantenimento del figlio (omissis).

Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma I, n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza per motivazione apparente. Con esso si censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui, nel valutare il motivo di impugnazione afferente l'erronea compensazione delle spese legali solo parziale al 50% applicata dal Giudice di primo grado, in una situazione di reciproca soccombenza, alla luce della asserita cattiva condotta processuale ed extraprocessuale dell'odierno ricorrente, il giudice di secondo grado avrebbe tautologicamente ritenuto corretta tale ripartizione, senza fornire motivazione reale alcuna a sostegno di tali statuizioni, statuendo semplicemente come il Sig. (omissis) fosse risultato soccombente rispetto alle domande di ordine economico.

RITENUTO CHE

4. — Il ricorso è inammissibile.

4.1. — È inammissibile il primo motivo.

La Corte d'appello si è difatti soffermata sul fatto controverso della capacità lavorativa della (omissis), affermata dallo (omissis) e negata dalla donna, osservando che *«pur non essendo realistico pensare che oggi, a 53 anni possa utilmente e proficuamente inserirsi nel mondo del lavoro, non vantando neppure alcuna specifica esperienza pregressa, tuttavia occorre anche valutare la circostanza che la stessa si sia trasferita spontaneamente a (omissis), dove, pur potendo contare sugli aiuti di amici e parenti, è lecito supporre svolga anche saltuaria attività lavorative per provvedere al proprio sostentamento»*. Il tutto avendo la Corte territoriale ben presente che, secondo la prospettazione dello (omissis) la donna aveva rifiutato una

«proposta di lavoro che l'odierno appellante le aveva procurato presso l' (omissis) » (pagina 3 della sentenza impugnata).

Non ricorre dunque l'omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso, tanto più che il ricorrente non ha spiegato per quale ragione la mancata presentazione presso il centro per l'impiego e ad un colloquio di lavoro presso l' (omissis) (omissis), circostanza, peraltro, negata dalla donna, dimostrerebbero la sua capacità lavorativa, e, cioè, sarebbe decisiva (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053): ed anzi appare manifesto che detta mancata presentazione decisiva non è affatto, giacché non ricorre alcuna implicazione necessaria tra essa e l'effettiva sussistenza della capacità lavorativa cui lo (omissis) si riferisce.



4.2. — È inammissibile il secondo motivo.

La Corte territoriale ha respinto la domanda dell'appellante volta ad ottenere una diversa ripartizione — dunque ritenuta congrua in sede di appello — delle spese di lite del giudizio di primo grado, compensate al 50% in virtù della reciproca soccombenza rispetto alle domande proposte dalle parti, imputandole per la restante metà a carico di esso (omissis), risultato soccombente rispetto alle domande di carattere economico, riproposte in grado di appello.

Orbene, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e

la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. 20 dicembre 2017, n. 30592).


5. — Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PER QUESTI MOTIVI

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 3.100,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 *quater*, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 *bis*.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, sottosezione prima, l'8 settembre 2020.

Il presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

del 11/09/2020



Il Presidente Giudiziale
Cassazione Civile
